

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1217

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI STASI, SCERMINO, DUCA, TURCI, MARIANI, CESETTI, UCCHIELLI, FERRANTE, GIACCO, MASTROLUCA, BRUNALE, INCORVAIA, SCOZZARI, D'AIMMO, GERARDINI, SAIA, NARDONE, ALBERTINI, OLIVERIO, TATTARINI, PAOLONI, DI CAPUA, DI FONZO, BONITO, MONTECCHI, PROCACCI, VANNONI, CRUCIANELLI, LUMIA, SITRA

Esenzioni tributarie relative ai contratti di arruolamento
su navi esercenti la pesca marittima

Presentata il 14 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, recante « misure fiscali urgenti », è stato introdotto l'obbligo della registrazione, con il pagamento dell'imposta fissa, degli atti per i quali disposizioni di leggi speciali consentivano la registrazione gratuita.

Per effetto di tale disposizione i contratti di arruolamento della gente di mare, che ai sensi dell'articolo 1307 del codice della navigazione erano esenti dalle tasse di bollo e di registro, devono essere registrati e scontano l'imposta fissa di registrazione oltre al pagamento del bollo.

Tali imposte ammontano ad un importo superiore alle lire 200.000 che gra-

vano per metà sul marittimo e per metà sull'impresa che lo assume.

Siffatto carico tributario appare ingiusto ed eccessivo, se si considera da un lato la natura del rapporto giuridico che si instaura con il contratto *de quo* e dall'altro l'intensa mobilità che caratterizza siffatta attività.

Invero i lavoratori del mare s'imbarcano con una periodicità assai frequente su navi appartenenti ad armatori diversi, con l'effetto che la tassa in parola viene pagata molte volte all'anno.

È di tutta evidenza che una tale situazione configura, soprattutto per i dipendenti, una sorta di « legale pedaggio sul lavoro », che per ragioni di giustizia sostanziale non può essere tenuto più in vita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro ancorché, per disposizione di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1,5 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.